



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

Comuni di Altidona, Campofelice, Lapedona, Monterubbiano, Moresco Pedaso

Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR

APIC82200L@istruzione.it - APIC82200L@pec.istruzione.it - URL: www.icpagani.gov.it

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Data Certa: prot.
	<i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i>	Rev. 05 – a.s. 2021.2022

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**PROCEDURA PER GESTIONE EMERGENZA
AGENTE BIOLOGICO COVID-19**

Firme congiunte

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annarita Bregliozi

Medico Competente

Dott. Lando Siliquini

Responsabile del S.P.P.

Ing. Luigi Acciarri

R.L.S.

Prof. Fedeli Claudio

Motivo della revisione: revisione generale del documento per ripresa attività anno scolastico 2021.2022.

1. DEFINIZIONI

Definizione del termine "contatto"

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

2. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di indicare le procedure e gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione al rischio biologico da contagio da SARS-CoV-2.

Per i lavoratori del contesto scuola il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non professionale, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i principali riferimenti tecnico/normativi presi come guida per la redazione del presente protocollo.

- DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122
- DPCM del 02/03/2021
- Nota del Ministero dell'Istruzione riguardo "Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell'educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare" del 22 febbraio 2021
- DPCM del 03/11/2020
- DPCM del 24/10/2020
- DPCM del 18/10/2020
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 06/08/2020
- DM n. 80 del 03/08/2020
- Protocollo d'Intesa "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020*", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
- "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
- Documento "*Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
- Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- Legge 77/2020 in materia di "*Sorveglianza sanitaria eccezionale*" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "*Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia*";

4. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da rischio molto alto/alto, medio o basso. Il livello del rischio dipende in parte dal tipo di attività svolta, dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere (o sospettati di essere) infetti da SARS-CoV-2.

In funzione della classe di rischio di esposizione stimata, si renderanno necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori.

A. Rischio molto elevato

Rientrano in queste categorie di rischio tutti gli operatori sanitari (ad es. Medici, infermieri, dentisti, paramedici, operatori del servizio di ambulanza ..) per cui il rischio biologico rappresenta un rischio di tipo professionale. Sono categorie di lavoratori che svolgono la mansione a stretto contatto con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2 e con pazienti COVID-19 noti o sospetti.

B. Rischio medio di esposizione

I lavori a rischio di esposizione media includono quelli che richiedono contatto frequente e / o stretto (cioè entro 1 metro da) con persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono pazienti COVID-19 noti o sospetti. I lavoratori di questa categoria possono avere **contatti frequenti** con il **pubblico / utenza** (ad es. studenti, genitori, addetti alle consegne di beni e merci..) e con **altri colleghi**.

C. Rischio basso di esposizione

I lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infetti da SARS-CoV-2, **né frequenti contatti ravvicinati** (entro 1 metro da) con il pubblico e con altri colleghi.

5. GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI.

Nella stesura della presente procedura sono stati individuati n. 3 gruppi omogenei in cui “collocare” i lavoratori, in base al tipo di mansione svolta, in modo agevolare l’analisi e l’individuazione dei rischi a cui sono soggetti.

Le mansioni svolte dai lavoratori dell’Istituto Scolastico in una situazione di “normalità” esporrebbero gli stessi al seguente livello di rischio:

GRUPPO OMOGENEO	DESCRIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
G.O. n. 1	Personale amministrativo	BASSO
G.O. n. 2	Collaboratore scolastico	MEDIO
G.O. n. 3	Docenti primaria e secondaria di I grado	MEDIO
G.O. n. 4	Docenti scuola dell’infanzia e di sostegno	ELEVATO

Si è deciso di alzare il livello di rischio per i docenti della scuola dell’infanzia e per gli insegnanti di sostegno in quanto interagiscono con utenza priva di mascherina e principalmente in modalità dinamica.

NB: LE PROCEDURE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO ESSERE ADOTTATE ED APPLICATE PER MANTENERE PER TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORATORI UN LIVELLO DI RISCHIO BASSO.

6. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le misure generali di tutela stabilite per mantenere basso il livello di rischio sono le seguenti:

6.1 Informazione dei lavoratori e dell'utenza

Prima dell'inizio delle attività didattiche è prevista l'informazione ai docenti e al personale ATA da parte del RSPP e del MC, secondo un calendario che sarà comunicato con apposita circolare.

L'informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente dai docenti della prima ora.

L'informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio della scuola e sul sito della scuola.

Per favorire comportamenti corretti occorre fornire inoltre idonea informazione ai lavoratori ed all'utenza anche tramite collocazione nei plessi di cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione quali:

- lavarsi spesso le mani o igienizzarle con apposita soluzione presente in più punti del plesso (esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani);
- indossare la mascherina durante gli spostamenti all'interno del plesso ed all'esterno quando si è ad una distanza interpersonale inferiore al metro;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale presente nei plessi/locali.
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- evitare sempre e comunque l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Occorre inoltre ricordare ai lavoratori interni di seguire le seguenti istruzioni precauzionali e cautelative, che si impegnano a rispettare per tutta la durata dell'anno scolastico, implicitamente con l'assunzione dell'incarico. Ovvero:

a. misurare la febbre prima di recarsi a lavoro e rimanere a casa se il valore è superiore a 37.5 °C o se si manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti, febbre, difficoltà respiratorie, mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto));

b. non recarsi a lavoro senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e nazionale per l'emergenza SARS-CoV-2, se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare siano entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;

c. non recarsi a lavoro se nel periodo di incubazione del virus, il lavoratore e/o i componenti del nucleo familiare hanno avuto contatti con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2 o una persona sotto controllo per il coronavirus.

d. i lavoratori che siano risultati positivi a contagio da coronavirus SARS-CoV-2 devono seguire i passaggi consigliati dalle autorità sanitarie competenti. Tali lavoratori non devono tornare al lavoro fino a quando non siano ristabilite appropriate condizioni di salute e fino a quando soddisfatti i criteri

per interrompere l'isolamento familiare, in consultazione con gli operatori sanitari e i dipartimenti sanitari statali e locali.

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

6.2 Procedura per ingresso di persone esterne (es fornitori, manutentori...)

L'accesso di lavoratori di ditte esterne al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale della scuola, sarà limitato allo stretto indispensabile e potrà avvenire solo dopo che:

- sia stato verificato il possesso della certificazione Verde;
- la persona indossi la mascherina chirurgica;
- la persona proceda ad igienizzare le mani;
- la persona indossi copri scarpe per la scuola dell'infanzia, o palestra;
- sia stato compilato il registro degli ingressi;
- sia stata firmata la dichiarazione predisposta dall'amministrazione scolastica.

Ci si riserva la possibilità di misurare a campione la temperatura corporea prima dell'ingresso nel plesso o per situazioni dubbie.

I fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno potranno utilizzare i servizi igienici riservati a docenti e personale ATA, **che dovranno essere adeguatamente sanificati dopo l'uso**, a cura del collaboratore scolastico in servizio.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nell'istituzione scolastica (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Sarà istituito il registro dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, motivo di accesso e tempo di permanenza.

L'ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste

6.3 Procedura di ingresso dipendenti e studenti

L'ingresso e l'uscita di personale dipendente e studenti nei vari plessi sarà diviso su più ingressi/uscite in modo da evitare assembramenti. Dove necessario saranno traslati temporalmente ingressi ed uscite tra gruppi di classi.

Chiunque entri nell'area di pertinenza dei plessi dovrà indossare la mascherina chirurgica o di comunità.

Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

Il personale dipendente e gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica durante gli spostamenti fino alla propria postazione/banco ed **igienizzare le mani all'ingresso del plesso**.

L'accesso ai plessi, in particolare per la scuola dell'infanzia, dovrà avvenire con l'accompagnamento da parte di **un solo genitore** o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Per la scuola dell'infanzia saranno posizionati all'ingresso del plesso tappetini igienizzanti per le scarpe dei bambini.

Gli zaini dovranno essere posizionati nello spazio sottostante il banco, la sedia oppure vuoti dietro le sedie. Dove presenti potranno essere utilizzati specifici ganci a parete o in corrispondenza del banco.

Gli appendiabiti saranno per quanto possibile distanziati l'uno dall'altro.

6.4 Distanziamento

Negli uffici, nelle aule ed in tutti gli ambienti della scuola sarà garantito il distanziamento fisico tra gli occupanti.

In particolare nelle aule il criterio seguito per il posizionamento dei banchi è stato quello di lasciare una distanza tra le file di banchi e lungo la fila in modo da garantire la distanza di almeno 1 m tra le rime buccali degli alunni ed adeguati spazi di passaggio.

Tra la postazione dell'insegnante e l'alunno più vicino sarà garantita la distanza di 2 m.

6.4.1 Scuola dell'infanzia: Distanziamento - Gestione dei giochi

Non potendo garantire un distanziamento di tipo statico per la maggior parte del tempo, come per gli altri ordini di scuola, si stabilisce di:

- garantire la stabilità dei gruppi/sezioni a cui andranno assegnati adulti di riferimento/insegnanti altrettanto stabili per l'intero a.s., compatibilmente con le modalità organizzative ed il personale a disposizione;
- sarà vietato l'uso promiscuo di spazi e/o giochi, e oggetti e/o giochi provenienti da casa;
- saranno riorganizzate le aule in modo da garantire adeguate distanze interpersonali;
- saranno selezionati i giochi da lasciare nelle aule con il criterio di preferire quelli più facilmente lavabili (giochi in plastica e legno) limitandone il numero allo stretto indispensabile.
- Considerato che il tempo sopravvivenza del virus su carta e cartone è di circa 24 ore, e che sono difficilmente lavabili, si stabilisce di utilizzare i giochi in carta ed i libri ogni due giorni (es. lun. e giov.).
- **I giochi saranno divisi in appositi contenitori ed utilizzati in giorni specifici (giochi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) per dar modo ai collaboratori scolastici di pulirli il giorno successivo a quello di utilizzo.**

6.5 Ventilazione dei locali

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020

In tutti gli ambienti della scuola, in particolare nelle aule e nei servizi igienici, sarà garantita adeguata ventilazione con apertura permanente delle finestre quando possibile o apertura periodica e programmata da parte di docenti e collaboratori scolastici con un minimo di 5 minuti per ora di lezione.

Le porte di comunicazione tra i vari ambienti saranno mantenute generalmente chiuse per evitare contaminazione tra un ambiente e l'altro.

Eventuali terminali di riscaldamento/raffrescamento dotati di motore per la movimentazione dell'aria interna saranno mantenuti alla minima potenza per evitare correnti d'aria in grado di trasportare eventuale droplet infetto.

Sarà richiesto all'ente proprietario di procedere alla periodica pulizia dei filtri di apparecchi di climatizzazione e l'eliminazione del ricircolo negli impianti di trattamento aria se presenti.

6.6 Attività motoria – Utilizzo della palestra

A seguito del Piano Scuola 2021-22 emanato con il DM 257/06-08-21, del DL 111/06-08-21 e relativa nota tecnica 1237/13-08-21, del Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22 n. 21/14-08-21 e relativa nota 900/18-08-21, si ritiene opportuno fornire indicazioni a supporto della programmazione delle attività didattiche di educazione fisica e scienze motorie.

Considerato l'obiettivo prioritario dello svolgimento di attività didattiche in presenza e la necessità di riconquistare pienamente la dimensione relazionale e sociale, diventa imprescindibile che le lezioni di educazione fisica e scienze motorie vengano svolte tenendo presente la modalità che maggiormente le caratterizza: la pratica didattico-motoria.

Tali attività potranno essere svolte sia al chiuso (nelle palestre scolastiche o locali adibiti a tale uso) che all'aperto (in impianti adatti e quando possibile); nelle indicazioni ministeriali non è previsto alcun divieto allo svolgimento di attività motoria al chiuso, si segnala pertanto l'opportunità che le lezioni di educazione fisica e di scienze motorie si svolgano anche in palestra.

Le indicazioni del Ministero per l'a.s.2021-22 stabiliscono che:

- Le attività di squadra sono possibili, nelle zone bianche, pur rimanendo consigliabili al chiuso le attività individuali; nelle zone gialle o arancioni si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale (Piano scuola 2021-22).
- Il distanziamento di almeno 2 metri deve essere rispettato e – nel caso non sia possibile – è previsto l'uso delle mascherine (Piano scuola 2021-22 e DL 111/06-08-21); a riguardo, sono esentati dall'obbligo di utilizzo "bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso". Si richiama in qualsiasi caso quanto previsto dalla nota ministeriale DGSIP n. 507/22-2-2021, nella quale viene stabilito che nelle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie di qualsiasi genere NON è necessario l'uso delle mascherine qualora si rispetti il distanziamento di due metri e – per le attività al chiuso – sia garantita l'adeguata aerazione dei locali (come previsto anche dal Piano scuola 2021-22 e dal Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22) - I locali utilizzati dovranno essere quotidianamente sanificati, come anche gli attrezzi utilizzati in palestra (Piano scuola 2021-22, Protocollo di sicurezza a.s.2021-22, Nota DRMA 18242/10.9.20 Linee Guida Inail "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020)
- Nell'uso degli spogliatoi delle palestre, come lo scorso anno, il distanziamento di un metro deve essere garantito, indossando la mascherina e tenendo conto della capienza massima dei locali; gli indumenti personali devono essere riposti in un contenitore; devono essere utilizzate per l'acqua borracce o bottiglie individuali, evitando lo scambio di oggetti personali (Linee Guida per l'Attività Sportiva di Base e l'Attività Motoria in genere, ai sensi DL 52/22.4.2021 e 105/23.7.2021, nota USR

Uso della mascherina durante gli spostamenti.

Rispetto al criterio di protezione individuale, ove l'evoluzione del contagio ne imponesse l'obbligo, l'uso della mascherina, da non utilizzare durante l'attività fisica, perché potrebbe impedire l'assunzione di una adeguata quantità di ossigeno, è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa, in coerenza con le indicazioni del CTS: *"[...]l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche"*.

Uso degli attrezzi.

Per le attrezzature delle palestre, non è obbligatoria la pulizia e l'igienizzazione degli attrezzi ad ogni cambio di classe, **ma rimane necessario il lavaggio e l'igienizzazione delle mani prima e dopo l'uso.**

Uso degli spogliatoi.

Nella prima fase di avvio dell'anno scolastico l'utilizzo degli spogliatoi sarà limitato, considerando il numero esiguo di alunni che può contenere (ad opportuna distanza).

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tuta con scarpe di ricambio che dovranno essere cambiate in palestra o in altro ambiente di adeguate dimensioni.

Gli alunni potranno recarsi nei bagni della palestra e negli spogliatoi uno alla volta o se necessario in piccoli gruppi in base alla dimensione dello spogliatoio.

Concessione delle palestre ad altri enti

Nel caso in cui sia prevista dall'Ente locale la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi (spogliatoi, servizi igienici), dovrà essere predisposto un protocollo d'intesa tra il Dirigente scolastico, l'Ente locale e le Società sportive che utilizzano detti locali, riguardante le modalità di utilizzo della palestra: tempi, operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. In sostanza, la scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igienico-sanitarie. Dovrà essere introdotto un Registro delle varie operazioni previste in modo da poter effettuare rigoroso riscontro.

La concessione delle palestre ad enti terzi è consentita solo in zona bianca.

6.7 Educazione musicale – canto

Durante la lezione di educazione musicale o nei laboratori musicali sarà indispensabile prevedere un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l'attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri con raccolta del liquido salivare in bacinella con disinfettante. Per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. In caso di

canto corale, i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco (ad es. in caso di manifestazioni). Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli alunni.

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell'igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l'uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro...) e lo scambio di strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.

Il canto corale è consentito all'aperto, senza mascherina, mantenendo una distanza di 2 m.

6.8 Ricreazione – Utilizzo dei servizi igienici

Dove e quando possibile sarà svolta all'aperto nell'area di pertinenza del plesso mantenendo adeguate distanze tra gli alunni.

Dove non si può utilizzare spazi esterni, si stabilisce di dividere la ricreazione in due momenti:

- mentre si mangia si resta seduti al proprio posto,
- completata la merenda, indossando la mascherina sarà consentito alzarsi rimanendo in aule per evitare promiscuità tra classi diverse.

Dove possibile saranno concessi spazi esterni all'aula, anche a turno nell'arco della settimana, tra le classi per garantire maggiore movimento.

Per evitare assembramenti durante la ricreazione in corrispondenza dei servizi igienici si stabilisce che vengano fruiti durante tutte le ore di lezione e durante la ricreazione con un massimo di un alunno alla volta per classe.

Sarà vietato agli alunni scambiare cibi e bevande.

Durante l'attività didattica l'alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, tablet etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.

6.9 Utilizzo degli spazi comuni (laboratori, sala docenti..)

1. Sarà evitato l'uso contemporaneo di laboratori, aree comuni, palestre ecc. tra classi/sezioni diverse a meno che non sia garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro alla scuola primaria/secondaria e/o la separazione tra i gruppi/sezioni alla scuola dell'infanzia. I responsabili di laboratorio o i collaboratori scolastici appongono sulla porta di ogni laboratorio l'orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale. Prima dell'uso dei diversi materiali e strumenti, gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all'uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni.

2. Se un ambiente deve essere utilizzato in maniera continuativa da classi diverse occorre sanificarlo tra l'uscita di una classe e l'ingresso di quella successiva. Si cercherà di utilizzare i laboratori ad ore alternate per dar modo ai collaboratori scolastici di pulire le superfici, le tastiere ecc.

I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l'utilizzo.

3. L'uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all'interno del plesso. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell'edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all'interno del plesso, sia docenti che alunni indosseranno la mascherina.

4. Durante la lezione di educazione musicale o nei laboratori musicali non sarà possibile utilizzare strumenti a fiato, in quanto lo spazio a disposizione non consente una distanza idonea tra gli studenti.

Il canto corale è consentito all'aperto, senza mascherina, mantenendo una distanza di 2 m.

5. Nella sala Docenti è fatto obbligo:

- di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
- di indossare sempre la mascherina
- di evitare affollamenti
- di igienizzare le mani in entrata
- di igienizzare la tastiera ed il mouse dopo averli utilizzati con i detergenti messi in loco a disposizione dei collaboratori scolastici.

6.10 Gestione spazi presso stampanti, macchine del caffè.

Le stampanti sono generalmente centralizzate ed utilizzate contemporaneamente da più lavoratori.

Si posiziona in corrispondenza della stampante un flacone di gel igienizzante.

Si cercherà di acquistare stampanti a getto di inchiostro da collocare negli uffici per la stampa di singoli fogli e un numero limitato di fogli in modo da alleggerire il transito, l'attesa e la movimentazione dei fogli presso la stampante centralizzata.

Per quanto riguarda le macchine distributrici di alimenti e bevande si stabilisce di indicare a terra lo spazio da rispettare durante l'attesa e di procedere ad una igienizzazione frequente della pulsantiera.

Si richiederà ai lavoratori di rendere riconoscibile la propria bottiglia in modo da non essere scambiata con quella di altre persone.

6.11 Gestione spazi esterni.

Anche in zona bianca resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina chirurgica all'esterno del plesso quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come ad esempio nelle fasi di ingresso ed uscita dal plesso.

Gli spazi esterni potranno essere utilizzati anche da più classi in presenza contemporanea solo se gli spazi disponibili consentono una distanza interpersonale di almeno 1 m.

6.12 Riunioni / formazione / colloqui con i genitori

Sarà preferita in tutte le occasioni la modalità a distanza, compresi i colloqui con le famiglie.

Le riunioni in presenza saranno consentite solo per piccoli gruppi di lavoratori in stanze di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento e con aerazione permanente durante la riunione.

6.13 Procedure di pulizia e disinfezione

Per quanto riguarda le procedure di pulizia e disinfezione dei locali si è fatto riferimento alla guida INAIL 2020 *“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”*.

Si riporta di seguito un piano semplificato delle pulizie da effettuarsi a cura dei collaboratori scolastici in servizio secondo il seguente cronoprogramma:

AMBIENTI E ATTREZZATURE (da sanificare se utilizzati)	FREQUENZA PULIZIA E DISINFEZIONE
Aule didattiche	G1
Postazione docente, tastiera PC e schermo LIM	ad ogni cambio docente (a cura del docente)
Laboratori e biblioteca	G1 e ad ogni cambio di classe
Palestra / spogliatoi	G1
Attrezzi palestra se utilizzati	G1
Aree comuni	G1
Sala insegnanti	G1 ad ogni cambio docente per le postazioni PC (a cura del docente)
Mensa (se presente)	G1
Servizi igienici	G2
Attrezzature e postazioni di lavoro uffici	G1
Materiale didattico e ludico	G1
Giochi esterni	G1 ed al cambio della sezione
Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, corrimano e tastiere, porte e finestre, tastiere ascensore e distributori, touch screen)	G2

G1: una volta al giorno alla fine delle attività didattiche.

G2: due volte al giorno. Prima del termine delle attività didattiche.

Se il personale messo a disposizione del DS per eseguire le operazioni di pulizia non fosse sufficiente ad eseguire una sanificazione quotidiana delle aule didattiche, la sanificazione sarà eseguita a giorni alterni. La riduzione del rischio è comunque garantita dall'utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica per tutte le persone presenti, e dall'assegnazione di banco e sedia all'alunno che sarà ad utilizzo esclusivo. Potranno essere scambiati banchi o sedie solo previa sanificazione degli stessi.

Per la scuola dell'infanzia la sanificazione delle aule didattiche resta comunque giornaliera.

L'Istituto Scolastico ha acquistato idonei prodotti di pulizia e attrezzature per la corretta applicazione degli stessi.

Come sostanza disinfettante si è deciso di utilizzare prodotti a base di Perossido di Idrogeno.

Il perossido d'idrogeno è un principio attivo efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). L'attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di potenti ossidanti, quali i

radicali ossidrilici e i “singlet” dell’ossigeno. Tali specie reattive causano danni irreversibili ai componenti cellulari e al DNA.

Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di 0,5 µm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente.

Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno nei diversi distretti ambientali, quali acque di superficie, terreno e aria.

I collaboratori scolastici saranno opportunamente informati e formati sulle procedure di pulizia da attuare, sui rischi connessi all’utilizzo dei prodotti di pulizia, movimentazione dei carichi oltre che sui DPI da utilizzare.

In particolare la procedura da seguire per la pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici e degli arredi al loro interno è la seguente:

1. Leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti da utilizzare, messe a disposizione dal DS.
2. Indossare i DPI forniti: maschere FFP2, guanti in nitrile, occhiali a tenuta, scarpe da lavoro, camice.
3. Aprire le finestre di aule e corridoi.
4. Procedere alla pulizia degli arredi presenti nell’aula dall’alto verso il basso.
5. Utilizzare per la pulizia prodotti detergenti da nebulizzare direttamente su panni monouso o riutilizzabili.
6. Procedere alla pulizia/disinfezione dei pavimenti:
utilizzare il MOP per la scopatura ad umido e successivamente il carrello a due secchi e frangia per la detersione con acqua e prodotto disinfettante opportunamente diluito.
7. Procedere quindi, dopo che il pavimento è asciutto, all’applicazione sugli arredi (sedie, banchi e cattedra) mediante nebulizzatore, del prodotto disinfettante a base di perossido di idrogeno. Partire dal fondo verso la porta di uscita.
8. Passare all’aula successiva.
9. **Il prodotto non necessita di risciacquo.**
10. Termini gli ambienti da disinfettare tornare alla prima aula per chiudere le finestre.

Per la sanificazione delle superfici toccate con più frequenza (maniglie, corrimano, tastiere, pulsanti...), da eseguire almeno due volte durante la giornata, procedere nebulizzando prodotto a base di alcool direttamente su panno monouso o riutilizzabile e passare sulle superfici.

Per quanto riguarda i giochi dell’infanzia, in particolare quelli di dimensioni ridotte e tali da essere portati alla bocca, dopo la sanificazione è opportuno procedere al risciacquo.

Sarà adottato un registro dove riportare a cura dei collaboratori scolastici le operazioni effettuate.

6.14 Gestione dei rifiuti.

I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono:

- fazzoletti di carta usati;

- rotoli di carta assorbente;
- DPI monouso, guanti, mascherine, eventualmente usati dai lavoratori.

Tali rifiuti vengono raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori chiusi, soprattutto nelle aree in cui accedono persone esterne all'Istituto o nei luoghi aperti al pubblico.

Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:

- chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli;
- utilizzare legacci o nastro adesivo;
- indossare guanti monouso durante l'operazione;
- smaltirli nel secco indifferenziato.

In caso di sospetto contagio: i rifiuti andranno chiusi all'interno di un doppio sacchetto che a sua volta dovrà essere inserito all'interno di un contenitore in cartone da conservare in un locale chiuso a chiave. Nel caso in cui il soggetto risulti negativo, i rifiuti andranno gettati nel secco indifferenziato.

Nel caso di contagio confermato: i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo contattando immediatamente una Azienda specializzata che fornirà gli idonei imballaggi.

6.15 Mense scolastiche / servizio di refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica è erogato dal comune, direttamente o attraverso altro ente privato.

Dove le dimensioni del refettorio non consentono un distanziamento adeguato per tutti gli alunni che accedono a tale servizio si valuterà la possibilità di organizzare più turni o servire il pasto in aula.

Le procedure per la gestione in sicurezza di tale servizio, sotto tutti gli aspetti, tra cui il rischio biologico, dovranno essere specificate e riportate nel DUVRI sottoscritto da tutte le parti coinvolte.

In particolare nel DUVRI, oltre ai dati generali, dovranno essere contenute le seguenti informazioni:

- descrizione delle operazioni di preparazione e/o somministrazione dei pasti;
- rischi da interferenza compreso il rischio biologico;
- procedure per la mitigazione dei rischi individuati;

Si rimanda quindi al DUVRI per ulteriori approfondimenti.

7. MISURE DI SICUREZZA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo è impegnato principalmente nel lavoro a videoterminale con postazione di lavoro dedicata. Il rischio da contagio è presente per rapporti tra lavoratori e con l'utenza (genitori, docenti).

Per mantenere un livello di rischio **BASSO** le misure adottate sono:

- Ridurre i rapporti con l'utenza al minimo indispensabile per garantire il servizio, continuare a privilegiare la trasmissione dei documenti tramite posta elettronica.
- Ricevere solo su appuntamento: occorre predisporre un file Excel condiviso da tutti i lavoratori, in cui inserire le prenotazioni ricevute in modo da evitare affollamenti e spostamenti inutili dell'utenza.

- Rapportarsi con l'utenza attraverso sportello attrezzato con pannello protettivo, indossando la mascherina.
- Predisporre flacone di gel igienizzante in corrispondenza del front office sia per l'utenza che per il lavoratore.
- Apporre cartelli che ricordino di non toccarsi bocca, naso ed occhi dopo la movimentazione dei documenti provenienti sia dall'esterno che dall'interno del plesso;
- Mantenere tra le postazioni di lavoro fisse una distanza di almeno un metro (dai bordi delle scrivanie) o interporre pannello protettivo.
- Procedere alla pulizia e disinfezione giornaliera della postazione di lavoro da parte dei collaboratori scolastici; la disinfezione può essere eseguita indifferentemente prima dell'ingresso o dopo l'uscita del personale amministrativo, secondo l'organizzazione interna e la gestione dei turni di lavoro.
- Gli spostamenti all'interno della sede di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabili. Se si rende necessario organizzare riunioni in presenza si stabilisce di individuare una stanza adeguata per contenere tutte le persone
- **DPI:** fornire ai lavoratori del GO1.
- mascherine chirurgiche;

8. MISURE DI SICUREZZA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Per mantenere un livello di rischio **BASSO** le misure da adottare sono:

- eventuali rapporti con utenza esterna ed interna, gestione ingressi / uscite, possono avvenire mantenendo adeguate distanze di sicurezza ed indossando la mascherina;
- consegnare ai lavoratori le schede di sicurezza dei nuovi prodotti di pulizia acquistati ed il libretto di uso e manutenzione di eventuali nuove attrezzature;
- riorganizzare i locali di deposito dei DPI, in modo da non generare promiscuità;
- **DPI:** fornire ai lavoratori del GO2.
 - mascherine chirurgiche per attività di sorveglianza;
 - guanti in nitrile e visiera per assistenza alunni per la scuola dell'infanzia o alunni disabili;
 - mascherine FFP2, occhiali paraschizzi, occhiali a tenuta, scarpe da lavoro, camici, per eseguire attività di pulizia, disinfezione;

9. MISURE DI SICUREZZA PER I DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA

La misura principale di tutela per i docenti della scuola primaria e secondaria consiste nel distanziamento con gli alunni (almeno due metri tra le postazioni fisse).

I docenti dopo aver toccato quaderni, libri...degli alunni non devono toccarsi naso, bocca ed occhi e detergersi quanto prima con soluzione disinfettante presente nell'aula.

Prima di utilizzare la cattedra ed il pc per il registro elettronico i docenti dovranno provvedere a sanificare entrambi utilizzando salviette igienizzanti monouso messe a disposizione dall'Istituto Scolastico.

10. MISURE DI SICUREZZA PER I DOCENTI DI SOSTEGNO E DELL'INFANZIA

Non potendo garantire idonee distanze di sicurezza i docenti di sostegno e della scuola dell'infanzia saranno dotati di ulteriori dispositivi di protezione quali visiere e guanti.

Quando possibile occorre favorire attività all'aperto.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

11. VISITE MEDICHE / SOGGETTI FRAGILI / LAVORATRICI IN GRAVIDANZA / ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI

11.1 VISITE MEDICHE

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

11.2 LAVORATORI FRAGILI

Si riportano le indicazioni contenute nella nota del 11/09/2020 "Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato."

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato **"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"** (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Personale docente/educativo

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei conseguenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a. **Idoneità;**
- b. **Idoneità con prescrizioni**
- c. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che *"il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007"*.

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, **indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo** nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di **riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.**

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, **le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81,** sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda

esplicitamente e che da parte della scuola o dell'Ufficio di destinazione vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che *"il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"*. Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'articolo 3, commi 2 e 3. Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, **in malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: *"Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola"*.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

11.3 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Pur considerando che sembrano non esservi evidenze scientifiche che il virus attraversi la placenta e che quindi, durante la gravidanza o il parto, il nascituro possa essere infettato, è innegabile, come vanno ripetendo i virologi più accreditati, che del SARS-CoV-2 sappiamo ancora troppo poco.

Quindi per maggiore tutela della lavoratrice e del nascituro le lavoratrici in stato di gravidanza la misura di prevenzione prevista è l'interdizione anticipata dal lavoro **fino alla fine dello stato di emergenza**.

Categorie di lavoratrici	Attività svolte che espongono a rischio	Riferimento cogente in relazione ai rischi individuati (art. 11 D.Lgs. 151/2001)	Misure di prevenzione previste
Personale ausiliario addetto ad operazioni di pulizia	Movimentazione manuale di carichi superiori ai 3 Kg. Esecuzione di operazioni manuali che implicano anche sforzi cospicui durante le operazioni di pulizia Rischio chimico	Art.7 comma 1, D.Lgs. 151/2001, in relazione all'elenco di cui all'allegato "A" lett. A Art.7 comma 1, D.Lgs 151/2001, in relazione all'elenco di cui all'allegato "A" lett. G	Astensione anticipata dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto. Salvo diverso parere medico.
Personale amministrativo (Addetta VDT)	Lavori sedentari per buona parte dell'orario di lavoro, comprendente	"lavori continuativi ai sistemi informativi automatizzati, ai centralini telefonici, ed altri che obbligano a posizione assisa	Astensione anticipata dal lavoro fino a 3 mesi dopo il parto. Salvo diverso parere medico.

	l'utilizzo di videoterminale ed attrezzature d'ufficio.	continuativa per almeno 2/3 dell'orario di lavoro" (Circolare dell'Ispettorato Medico del Lavoro del 5/11/1990).	
Educatrici Insegnanti scuola dell'infanzia	Movimentazione manuale dei carichi. Rischio biologico. Posizioni incongrue.	Art.7 comma 1, D.Lgs. 151/2001, in relazione all'elenco di cui all'allegato "A" lett. G Art.7 comma 4, D.Lgs. 151/2001,	Astensione anticipata dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto. Salvo diverso parere medico.
Insegnanti di sostegno	-Movimentazione manuale dei carichi. - Rischio biologico -Posizioni incongrue. -Rischio fisico (aggressione, colpi, urti, traumi...).	Art.7 comma 1, D.Lgs. 151/2001, in relazione all'elenco di cui all'allegato "A" lett. G Art.7 comma 4, D.Lgs. 151/2001,	Astensione anticipata dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto. Salvo diverso parere medico.
Altre categorie Lavoratrici in stato di gravidanza	Rischio biologico generico da Covid-19 per attività lavorativa in presenza*.	Visita da parte del medico competente.	Astensione anticipata dal lavoro fino al termine dello stato di emergenza. Salvo diverso parere medico.
Altre categorie Lavoratrici in stato di allattamento	Considerato che l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si ritiene che il rischio generico da Covid-19 possa ritenersi accettabile. Ovvero, le lavoratrici in stato di allattamento che hanno completato il ciclo vaccinale possono lavorare in presenza adottando tutte le precauzioni previste dal presente protocollo.		

*Per le lavoratrici in stato di gravidanza, che possono svolgere la propria mansione in modalità di lavoro agile, es. didattica digitale integrata, il rischio biologico generico da Covid-19 si ritiene **ASSENTE**.

Quindi a meno che non sussistano particolari condizioni di salute (comprovate da certificato medico) che non rendano possibile il lavoro a videoterminale per un tempo comunque non superiore a 20 ore settimanali, la lavoratrice può continuare a svolgere la propria mansione.

11.4 ALUNNI FRAGILI O GENITORI FRAGILI

L'ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con fragilità definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione **certificata**, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dell'alunno rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie.

Qualora sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, beneficiano di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica, quali:

1. percorsi di istruzione domiciliare;
2. DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale";

Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell'alunno con fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza.

È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata che non presentino patologie gravi o immunodepressioni.

Le misure aggiuntive per garantire l'attività didattica in presenza da adottare sono:

- ingresso posticipato ed uscita anticipata per evitare contatti in fasi in cui mantenere il distanziamento risulta più difficile;
- posizione del banco ad una distanza maggiore del minimo richiesto, ovvero un metro tra le bocche degli alunni;
- posizione del banco in prossimità delle finestre perimetrali dove l'aerazione è maggiore;
- nei plessi ove non è presente la ventilazione meccanica da valutare la possibilità di inserire un purificatore d'aria.

11.4.1 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Se dovessero essere richiesto il servizio di istruzione domiciliare la procedura da seguire è la seguente:

1. prendere contatti con la famiglia per capire le esigenze dell'alunno e la possibilità o meno dello stesso di indossare i dispositivi di sicurezza.
2. compilare il modello Covid-19 "Progetto individuale" messo a disposizione dall'Asur di competenza territoriale.
3. far firmare alla famiglia, oltre che il patto di corresponsabilità, anche una dichiarazione in cui si impegnano a comunicare tempestivamente variazione dello stato di salute di un qualsiasi familiare convivente con l'alunno;
4. far compilare al docente il modello di autodichiarazione per il personale interno alla scuola;
5. fornire al docente formazione e DPI adeguati.

12. GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA

Si è provveduto ad individuare un ambiente per l'isolamento di persone potenzialmente contagiate. È stata individuata l'area Covid presso ciascun plesso.

12.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, a scuola.

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici assicurare la ventilazione degli ambienti.

12.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.

12.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e

regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

12.4 Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

12.5 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

12.6 Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

12.7 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un caso (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile.

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.

12.8 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

12.9 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

12.10 Schema riassuntivo

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA	OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA A CASA
Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19	L'alunno resta a casa	Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica	Consulta il MMG
Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica	I genitori devono informare il PLS/MMG	Invito a tornare a casa e a consultare il MMG	Comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa	I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute	Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP	Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso.	Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP	Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.	Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP	Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico		
Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico			

13. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONTATTI DI UN CASO POSITIVO

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti, stretti e casuali) e della prescrizione di eventuali provvedimenti di isolamento e quarantena.

La scuola è tenuta a fornire all'Autorità Sanitaria le indicazioni utili all'attività di contact tracing.

In particolare, per agevolare tali attività, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito della sua autonomia decisionale, può agire con provvedimenti precauzionali: comunicazione all'ASL con richiesta di indicazioni formali, attivazione ove possibile della didattica digitale integrata, ecc. Si ricorda che ove non sia possibile la didattica digitale integrata la scuola può consigliare, ma non obbligare, di stare a casa in quanto si tratta di una sorta di quarantena "precauzionale", in attesa di eventuale formalizzazione da parte dell'ASL.

13.1 Rientro a scuola

La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 rimodula le quarantene, in particolare degli asintomatici. Se ci sono sintomi, infatti, anche senza tampone positivo l'alunno sta a casa e ci si rivolge al medico che prende le decisioni del caso. Se invece non ci sono sintomi la quarantena è di 14 giorni dall'ultima esposizione anche senza tampone. Quindi dopo 14 giorni dall'ultimo contatto, anche in assenza di intervento dell'ASL, si può tornare a scuola.

13.2 Contatto stretto di contatto stretto

Come indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 non è prevista né necessaria la quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso di situazioni particolari come, ad esempio, la convivenza o la frequentazione assidua di soggetti fragili, ma sempre in base al giudizio delle autorità sanitarie.

13.3 Contatto stretto persona vaccinata

Una persona vaccinata che abbia avuto un contatto stretto con un caso positivo fa una quarantena di sette giorni invece di dieci.

14. PRIMO SOCCORSO

Se dovesse verificarsi una situazione per cui sia necessario l'intervento della squadra di primo soccorso l'addetto/ gli addetti in questione dovrà/dovranno:

- 1) indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se disponibili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice impermeabile/plastico (tali dispositivi sono di facile reperibilità e basso costo)
- 2) se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all'infortunato
- 3) in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato limitarsi alle manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca
- 4) In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l'addetto al primo soccorso guidi l'infortunato ad auto-medcarsi
- 5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti nell'indifferenziato. L'area dell'intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%

15. INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA

15.1 Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica

prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

15.2 Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto 15.1 possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

15.3 Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui ai punti 15.2 e 15.3**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

15.4 Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

15.5 Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

16. Certificazione Verde "Green Pass"

Come previsto dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 art. 1 comma 2 e comma 3: *"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute."

Pertanto, fatte salve nuove disposizioni, a partire dalla data odierna, gli incaricati nei plessi dell'istituto dovranno effettuare la verifica del GREEN PASS, oltre che al personale scolastico, a tutti coloro che chiederanno di accedere al plesso (es. genitori, assistenti autonomia, addetti servizio mensa, fornitori, operai addetti alle manutenzioni ecc). In caso di mancato "possesso" o "esibizione" della certificazione verde l'accesso sarà negato.

Il DS provvederà a delegare i collaboratori scolastici ed i fiduciari di plesso alla verifica del certificato verde alle persone in ingresso presso il plesso.

Allegati al presente protocollo:

- Allegato 1: Misure specifiche per singoli plessi
- Allegato 2: Planimetrie posizionamento banchi, ingressi/uscite.
- Allegato 3: Cartelli utili da apporre nei plessi
- Allegato 4: Guida INAIL alla pulizia e disinfezione delle superfici.